



In questo numero:

- Come trasportare i bagagli senza rischiare una multa
- Acquisti online di biglietti di viaggio: posso ripensarmi e riavere quanto speso?
- La nuova legge sul telemarketing. Le principali novità e cosa cambia per il consumatore.
- Notifica delle multe a mezzo PEC: quali sono le procedure da seguire?

Come trasportare i bagagli senza rischiare una multa.

È finalmente arrivato il tempo delle vacanze per gli italiani, molti dei quali - quando si mettono alla guida della propria auto per raggiungere la tanto agognata meta - non riescono a lasciare tante cose a casa. Ed è così che, lungo le trafficate autostrade della penisola, è facile incontrare macchine completamente cariche sia dentro che sopra.

Prima di fare le valigie e partire è quindi opportuno ricordare che **il Codice della Strada detta delle prescrizioni ben precise al riguardo**, che dovrebbero aggiungersi alle regole di sicurezza dettate dal buon senso.

Cosa prevede il Codice della Strada?

L'**articolo 164** del Codice della Strada stabilisce che il carico deve essere sistemato in modo da evitare la sua caduta o dispersione ed inoltre che è fondamentale posizionarlo in maniera tale da:

- non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida
- non compromettere la stabilità del veicolo
- non mascherare i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, né le targhe di riconoscimento.

Le misure da rispettare:

L'articolo 164 scende nel dettaglio, prescrivendo che **il carico non deve superare i 2,55 metri di lunghezza, i 4 metri di altezza e i 12 metri di lunghezza totale compresi gli organi di traino**, e che non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo.

Può sporgere invece dalla parte posteriore, ma solo se costituito "da cose indivisibili e fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo, sempre nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 61 (**limiti di sagoma**).

La disposizione sancisce poi che **"pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo"**. Fermi restando i limiti di sagoma di cui all'art. 61, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori dalla sagoma del veicolo in modo da non superare i 30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori.

Gli accessori mobili non devono, inoltre, sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma e non devono strisciare sul terreno (divieto questo generale, anche se si tratta di cose in parte sostenute da ruote).

In ogni caso, **bisogna adottare tutte le cautele che si rendono necessarie per evitare pericoli per gli altri** e che la sporgenza longitudinale deve essere sempre segnalata utilizzando, ad esempio, uno o due pannelli quadrangolari speciali, conformi ai modelli approvati e retroriflettenti, da porre sull'estremità della sporgenza.


Cosa rischiano i trasgressori?

L'**art. 164 del C.d.S. non si limita ad enunciare le prescrizioni cui attenersi** ma stabilisce anche che chiunque venga colto sul fatto debba pagare **una sanzione amministrativa pecuniaria che può andare da un minimo di euro 85,00 ad un massimo di euro 338,00**.

A ciò si aggiunga che il veicolo fermato non potrà proseguire il viaggio fino al momento in cui il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico correttamente.

Un consiglio: quando fate le valigie per le vacanze, prendete la metà dei vestiti e il doppio dei soldi.

(Cit.: Arthur Bloch, *Principio di Stitzer sulle vacanze, La legge di Murphy*)



Acquisti online di biglietti di viaggio: posso ripensarci e riavere quanto speso?

L'acquisto dei biglietti online, aerei o ferroviari, è una modalità che sta diventando sempre più frequente, e rappresenta un business in continua crescita.

Questo tipo di acquisto costituisce una forma di vendita a distanza, disciplinata dagli articoli 49 e seguenti del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005), poi modificato dal D.Lgs. 21/2014.

Il Codice del consumo, oltre a disciplinare gli obblighi informativi gravanti sui venditori, **regola anche il diritto di recesso** dell'acquirente in caso di ripensamento.

Qual è il significato di "diritto di recesso" e come si applica nell'acquisto online di biglietti aerei o ferroviari?

Il diritto di recesso, come stabilito dall'art. 52 del Codice del consumo per l'acquisto dei beni e servizi a distanza o fuori dai locali commerciali, **indica la possibilità di risolvere il contratto senza fornire motivazioni e senza essere soggetto al pagamento di penali**, solo manifestando la propria volontà al venditore entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto.

In caso di acquisto di biglietti aerei o ferroviari attraverso i siti web delle compagnie aeree o delle agenzie online, il diritto di recesso si può esercitare solo se il venditore (compagnia aerea, agenzia viaggi ecc.) lo concede, stabilendolo espressamente nelle condizioni generali che regolano il servizio prestato.

Si tratta, dunque, di **una mera facoltà contrattuale, prevista nel rapporto diretto tra venditore e cliente**, esercitabile per finalità più commerciali che non di diritto e, comunque, soggetta a specifici termini e condizioni quali ad esempio, malattie o infortuni.

In alcuni casi il venditore può prevedere il trattenimento di una percentuale sul prezzo già pagato, la cosiddetta penale di recesso. Bisogna inoltre considerare che nella compravendita via internet di contratti di viaggio, l'impegno assunto dai venditori può risultare piuttosto complesso, sicché l'attività non può essere condizionata dal decorso di un termine di ripensamento per l'acquirente.

In quali casi il diritto di recesso è escluso?

Di fatto, l'acquisto online di un biglietto aereo o ferroviario, sebbene rappresenti una vendita a distanza che, abbiamo visto, prevede l'esercizio del diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi all'acquisto, non è soggetto al diritto di recesso.

Il Codice del Consumo (Art. 55 comma 1) è molto chiaro sul fatto che il diritto di recesso è escluso:

- ogni volta che l'acquisto dei biglietti aerei online rientri nell'ambito di servizi riguardanti le attività del tempo libero, come ad esempio per le vacanze
- qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici
- quando i biglietti vengono acquistati poche ore prima della partenza

La motivazione è molto semplice, in quanto l'esecuzione della prestazione del servizio acquistato inizia nel momento stesso dell'acquisto, e ne deriva che la necessità di coordinare un'attività complessa in un periodo così breve risulterebbe incompatibile con il termine di ripensamento.

Inoltre, anche l'art. 47 del Codice del Consumo, esclude chiaramente i contratti di trasporto passeggeri dalle disposizioni relative ai contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali. Di conseguenza, qualora il consumatore non possa più usufruire del servizio, sia anche per ragioni gravi, come una malattia o un impedimento lavorativo, non potrà ottenere il rimborso dei soldi già versati.

In questo caso, cosa può fare il consumatore?

All'acquirente non resta che **affidarsi a specifiche coperture assicurative finalizzate al rimborso in caso di ripensamento o rinuncia**. Molto spesso queste polizze sono offerte dagli stessi siti dei venditori, e sono disciplinate da apposite clausole contrattuali, che consentono, a fronte di un incremento del prezzo, la disdetta entro un termine prestabilito. Al riguardo va notato che spesso i venditori propongono tali servizi attraverso caselle "preselezionate", che possono vincolare l'acquirente anche senza il suo esplicito consenso: per questo motivo è intervenuto con decisione il D.Lgs. 21/2014 che, nel riscrivere l'art. 65 del Codice del consumo, ha vietato tale consuetudine, ribadendo il principio secondo cui "i venditori devono fornire un chiaro e preventivo avviso degli impegni e dei costi che gli acquirenti assumeranno con la selezione delle varie caselle al momento del perfezionamento dell'ordine".

In collaborazione con:

Studio Legale Associato Franciosa e Passini
Viale Mazzini, 123 - 00195 Roma

La nuova legge sul telemarketing.

Le principali novità e cosa cambia per il consumatore.

Il marketing telefonico è un fenomeno che ha assunto progressivamente modalità invadenti nei confronti dei consumatori. Proprio allo scopo di limitarne gli effetti negativi, all'utente iscritto negli elenchi telefonici pubblici era già da tempo (D.P.R. 178/2010) riservata la possibilità di iscriversi in un apposito registro, denominato registro delle opposizioni, così da disabilitare la ricezione di chiamate a fini commerciali e/o di ricerche di mercato. Tuttavia, per la poca informazione su questo diritto e per la incerta normativa a riguardo, gli esercenti attività di telemarketing hanno potuto agire in contrasto, in modo massivo e spropositato, spesso anche in spregio alle previsioni di legge, con promozioni e pubblicità.

A porre un freno a questa situazione è intervenuta la **Legge n. 5 del 11 gennaio 2018** contenente le nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del [registro delle opposizioni](#) e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato.

Quale obiettivo si pone questa legge?

L'obiettivo principale della Legge è il diritto alla protezione dei dati personali e alla riservatezza dei cittadini che rifiutano di ricevere telefonate a scopo commerciale o pubblicitario, il tutto naturalmente nel rispetto del libero esercizio dell'attività di impresa.

Quali novità introduce la normativa?

● La principale novità è rappresentata dall'obbligo per gli operatori di effettuare le chiamate con codici o prefissi specifici, atti a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale.

Ndr: i prefissi specifici, che dovevano essere individuati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), ad oggi non sono ancora stati identificati. In ogni caso, sul sito [Agcom](#) è da poco disponibile uno strumento online con il quale gli utenti possono verificare se il numero che li sta chiamando appartenga o meno a un call center, ed eventualmente procedere con l'inserimento del numero in una blacklist sul proprio telefono per evitare di essere ancora disturbati.



● Altra novità introdotta dalla Legge 5/2018 riguarda la possibilità per colui che iscrive il proprio numero nel Registro delle opposizioni di richiedere che vengano annullati tutti i consensi pregressi rilasciati per finalità pubblicitarie o di vendita.

Ciò, tuttavia, non può essere applicato per i consensi prestatati all'interno di rapporti contrattuali, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, attualmente in essere o che sono cessati da non più di 30 giorni.

● Ultima, ma non meno importante novità, attiene alla possibilità riservata a tutti i cittadini di iscrivere nel Registro delle opposizioni, oltre che la propria utenza fissa anche quella mobile o riservata, non presente pertanto negli elenchi telefonici pubblici.

Come dovranno comportarsi gli operatori?

Gli operatori dovranno adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate e svolgere periodicamente (almeno una volta al mese) un controllo del Registro delle opposizioni, inoltre ad essi è fatto espresso divieto di utilizzo di compositori automatici volti alla ricerca di numeri telefonici.

L'Agcom vigilerà sul rispetto dei nuovi obblighi introdotti dalla Legge, la cui violazione comporta l'applicazione di pesanti sanzioni; in particolare in caso di reiterazione della violazione degli obblighi di verifica preventiva del Registro. Se il Garante della privacy individua comportamenti del genere è possibile che venga comminata la sospensione o addirittura la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di impresa.

Se nonostante l'iscrizione nel [Registro delle opposizioni](#) i call center continueranno a chiamare, occorrerà denunciare il caso all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, anche on line, [accedendo al sito del Garante](#).

In collaborazione con:
Studio Legale Potenza
Avv. Pasquale Potenza
Galleria del Toro, 3 - 40121 Bologna

Notifica delle multe a mezzo PEC:

quali sono le procedure da seguire?

Il Decreto Ministeriale n. 151669/2017 ha introdotto la possibilità di notificare i verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada attraverso la posta elettronica certificata, comunemente conosciuta come PEC.

La PEC è uno strumento che consente di inviare e ricevere mail considerate alla stregua di una raccomandata con ricevuta di ritorno e, come tale, con valore legale.

Quindi, quando la pubblica amministrazione provvede alla notifica del verbale di contestazione a mezzo PEC, tale notifica sostituisce in tutto e per tutto la notifica a mezzo raccomandata.

Ma il trasgressore che possiede un indirizzo PEC, nel momento in cui gli viene contestata un'infrazione, è obbligato ad indicarlo?

Un obbligo in tal senso non è stato normativamente previsto. Nel caso in cui il trasgressore non provveda a comunicare il proprio indirizzo PEC, l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, o che ha redatto il verbale di contestazione, dovrà ricercarlo nei pubblici elenchi per notificazione e comunicazione elettroniche, ai quali ha accesso.

Questa ricerca dovrà essere eseguita anche quando la contestazione della violazione non sia stata effettuata al momento dell'accertamento dell'illecito.

È bene però far presente che, ad oggi, non esiste ancora un pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionale o nel registro delle imprese, quindi per ora la pubblica amministrazione si trova costretta a continuare ad eseguire la notifica a mezzo raccomandata, non potendo materialmente riuscire a reperire l'indirizzo PEC, seppur esistente.

Quali regole devono seguire gli organi della polizia stradale per eseguire la notifica nel caso in cui la PEC dei soggetti a cui dovrà essere notificato il verbale sia disponibile?

L'oggetto del messaggio PEC dovrà **contenere la dizione** "di atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada" e dovrà avere come allegati:

- La **relazione di notificazione** su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale in cui dovranno essere riportate la denominazione esatta e l'indirizzo dell'am-



ministrazione che ha provveduto alla spedizione dell'atto, l'indicazione del responsabile del procedimento di notificazione nonché, se diverso, di chi ha curato la redazione dell'atto notificato, l'indirizzo e il telefono dell'ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto di accesso e l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui gli atti o provvedimenti vengono notificati con l'indicazione dell'elenco da cui è stato estratto o delle modalità con le quali è stato comunicato dal destinatario;

- La copia del **verbale di contestazione** che potrà essere, a seconda dei casi un file immagine, nel caso in cui il verbale sia costituito da un documento analogico, oppure un duplicato o copia informatica nel caso in cui il verbale sia costituito da un documento informatico. In entrambi i casi dovrà essere presente l'attestazione di conformità all'originale sottoscritta con firma digitale;
- Ogni altra **comunicazione o informazione utile** al destinatario per esercitare il proprio diritto alla difesa ovvero ogni altro diritto o interesse tutelato.

Quando verranno considerati spediti i verbali notificati via PEC?

Nel momento in cui verrà generata la ricevuta di accettazione, e si considereranno notificati nel momento in cui verrà generata la ricevuta di **avvenuta consegna** completa del messaggio PEC.

Questa ricevuta costituirà **piena prova** dell'avvenuta notificazione del contenuto del messaggio ad essa allegato.

Qualora poi - pur avendo osservato tutte le prescrizioni - la notifica mediante PEC **non risulti possibile**, la procedura di notificazione avverrà nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del Codice della Strada, con oneri a carico del destinatario.

A cura di:

Studio Legale Spagnuoli

Piazza F. Guardì 11 - 20133 Milano